

Codice DB1016

D.D. 10 gennaio 2013, n. 6

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Intervento forestale in bosco di robinia a governo ceduo". Comune di Zubiena (BI). Proponente: sig. Renzo Baietto. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT1110057 "Serra di Ivrea".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione dell'“Intervento forestale in bosco di robinia a governo ceduo” nel Comune di Zubiena (BI), proposto dal sig. R. Baietto, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- rilascio del 25% della copertura arborea; la scelta degli esemplari da rilasciare dovrà ricadere prioritariamente sulle specie diverse dalla robinia e dal castagno, garantire che le piante siano distribuite in maniera il più possibile omogenea su tutta la superficie di intervento e che venga rilasciato il maggior numero di classi presenti per diametro/età. Qualora non siano presenti esemplari a sufficienza di specie accessorie (cioè diverse dal castagno e soprattutto dalla robinia), è possibile rilasciare matricine di castagno a gruppi;
- rilascio delle specie sporadiche presenti;
- rilascio all'invecchiamento a tempo indefinito di almeno un soggetto arboreo vivo ed uno morto o deperiente, appartenenti alla classe diametrica maggiore. La scelta di questi alberi non deve essere effettuata prioritariamente tra gli esemplari di robinia e di castagno, e deve nel contempo escludere soggetti appartenenti alle specie incluse nell'allegato E del Regolamento n. 8/r del 20 settembre 2011: vanno rilasciati a tempo indefinito come prima scelta esemplari delle altre specie arboree componenti il bosco, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna. Le piante da rilasciare a tempo indefinito dovranno essere marchiate con vernice rossa indelebile, ponendo una lettera B maiuscola alla base e una lettera B maiuscola a 1,30 m di altezza del fusto dal suolo;
- rilascio di almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e di almeno un albero dominante colonizzato da edera, ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa deve essere rilasciata integralmente;
- rilascio di almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- rispetto di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- tutti gli interventi selvicolturali, compreso l'esbosco, dovranno essere sospesi dal 1 aprile al 15 giugno;

- durante tutte le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare i danni alle piante rilasciate ed alla vegetazione;
- le operazioni di esbosco non devono avvenire in condizioni di suolo non portante.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari